



NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE A.N.F.I. RIMINI - O.D.V.

- Ass. ONLUS iscritta al Registro Provinciale di Volontariato Legge 266/91 -
C. F. 91101570405 - Iscritto al nr. 2775 del Registro di Volontariato Regionale
Emilia e Romagna (BO). D.lgs. 03 luglio 2017, nr. 117 - Iscritto al nr. 73 del
13/05/2007 del Coordinamento di Protezione Civile - Tel.3382372270
Sede Rimini, via Grassi n.10



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA- MODIFICA DELLO STATUTO PER LA CONFORMITÀ AL CODICE DEL TERZO SETTORE - post comunicazione del RUNTS - VERBALE NR. 3/

Il giorno 15 del mese di luglio dell'anno 2022 alle ore 09,15 si è riunita regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto, presso la sede sociale, l'Assemblea straordinaria degli Associati dell'Associazione "Nucleo di Volontariato e Protezione Civile - A.N.F.I. Rimini - ODV".
L'Assemblea è stata convocata per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione nuovo statuto per l'adeguamento al D.Lgs. n. 117/17 - "Codice del Terzo Settore" a seguito di quanto richiesto dall'Ufficio regionale RUNTS.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 9 del vigente statuto sociale il Presidente dell'Associazione Sig. BIONDI Pier Luigi il quale chiama alle funzioni di Segretario il Brig.c. ANTONELLI Marino.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che sono presenti n. 18 soci su n. 23 iscritti, come da foglio presenze conservato agli atti; pertanto, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, a seguito delle modifiche statutarie richieste dall'Ufficio Regionale Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS, per completare l'iscrizione al RUNTS ha provveduto a indire l'assemblea dei soci al fine di adeguare lo statuto della nostra associazione, già regolarmente iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato con atto provinciale del 03/05/2007e avente numero di iscrizione 73 ed al nr.2775 del registro Regionale a far data dal 25/05/2019.

Successivamente il Presidente procede alla lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n. 17 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura di n. 17 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Associativo che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per: la registrazione del presente atto in esenzione dell'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/17, le comunicazioni da effettuare al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e qualsiasi altra pratica relativa.

Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.
Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 12,10 previa redazione del presente verbale.

Il Presidente

IL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE
Fin. BIONDI Pier Luigi

Il Segretario

IL SEGRETARIO
Brig.c. ANTONELLI Marino

Registrato presso l'Ufficio Territoriale di Rimini (TG3)
Atto esatt. del Nucleo di Volontariato e Protezione Civile d. 02 AGO, 2022 al n. 2744 serie 3
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIARI D'ITALIA
47922 RIMINI - Via A. Grassi 10 riscossi euro con F24/F23 del ESSENTE
C.F.: 91101570405

LA DIRETTRICE PROVINCIALE
Domenica Geminiani





NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI RIMINI

- Ass. ONLUS iscritta al Registro Provinciale di Volontariato Legge 266/91 -
C. F. 91101570405 - Iscritto al nr. 2775 del Registro di Volontariato Regionale
Emilia e Romagna (BO). Legge 03 luglio 2017, nr. 117 -



ELENCO PARTECIPANTI ASSEMBLEA DEL 15/07/2022

N. Ord.	COGNOME E NOME	Presente SI o NO
---------	----------------	---------------------

1	Fin. BIONDI Pier Luigi (<i>Presidente e Responsabile Legale</i>) BNDPLC58R23D899F	SI
2	BERTELLI Andrea BRTNDR56M17E320A	SI
3	BRUNACCI Walter BRNVVTR47S26I304D	SI
4	CAMPISI Paolo CMPPLA56H18A522L	NO
5	CORAZZI Ovidio CRZVDO49D16H274A	SI
6	FRISONI Guido FRSGDU51S30H294F <i>Segretario</i>	SI
7	MENGHI Sergio NNGSRG50A08L797J	SI
8	MONGIELLO Nicola MNGNCL55E25A893W <i>Vicepresidente</i>	SI
9	PISTILLO Leonardo PSTLRD69R26I158G	SI
10	POTAPCHUX Oxana PTPKSN60M70Z138S	SI
11	RIZZO Susanna RZZSNN56C57C623X	SI
12	ROMANO Simone RMNSMN83B22H294S	NO
13	SANSALONE Beatrice SNSBRC02A58H294C	SI
14	SEGIO Michele SRGMHL45H03C361H	SI
15	ANTONELLI Marino NTNMRN49M15F502J <i>Tesoriere/Economo</i>	SI
16	BUCOLO Lorenzo BCLLNZ59T18A638Z	SI
17	CAMPANELLI Vito CMPVTI77H16L219C	NO
18	D'ALONZO Remo DLNRME49DO2F648Q (<i>Revisore dei Conti</i>)	SI
19	ESPOSITO Giorgio SPSGRG56D23M892E	SI
20	FRENNALUIGI FRNLGU55P05A089E	SI
21	MAGI Matteo MGAMTT79H19C574K	NO
22	RUZZIER Giovanni RZZGNN34S28G700H	NO
23	SOLDATI Marilena SLDMLN59P66C573E	SI

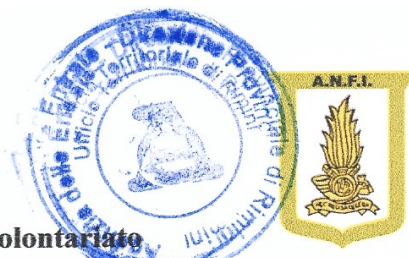


Nucleo di Volontariato
e Protezione Civile
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FINANZIERI D'ITALIA
47922 RIMINI - Via A. Grassi 10
C.F.: 91101570405

Nucleo di Volontariato
e Protezione Civile
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FINANZIERI D'ITALIA
47922 RIMINI - Via A. Grassi 10
C.F.: 91101570405

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA



Statuto dell'Associazione di Volontariato

"Nucleo di Volontariato e Protezione Civile – A.N.F.I. Rimini - ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche (Codice del Terzo settore), una Associazione di Volontariato avente la seguente denominazione: "Nucleo di Volontariato e Protezione Civile – A.N.F.I. Rimini - ODV" con sede legale nel Comune di Rimini, operante senza fini di lucro.

L'utilizzo della qualifica di Organizzazione di Volontariato è subordinata all'iscrizione del sodalizio nel relativo Registro: l'eventuale cancellazione da tale Registro, anche su istanza dell'Associazione, determinerà l'onere di modificare la denominazione sociale.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'associazione potrà istituire sedi secondarie (sezioni) ed unità locali non autonome, nominandone un coordinatore.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Quale segno distintivo, l'organizzazione si fregia del logo, dei colori, dei distintivi e delle denominazioni dell'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia nonché, del logo personalizzato del "Nucleo di Volontariato e Protezione Civile – ANFI – Rimini". L'associazione intrattiene i rapporti con l'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia, tramite la Sezione A.N.F.I. di Rimini ovvero con il Presidente pro-tempore della stessa.

Art. 2 – Scopi e attività

L'Associazione condivide gli ideali ed i valori fondanti dell'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia, ispirandosi ai principi contenuti nello Statuto vigente dell'A.N.F.I.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell'art. 5 comma 1:

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;


**Nucleo di Volontariato
e Protezione Civile**
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FINANZIERI D'ITALIA
47922 RIMINI - Via A. Grassi 10
C.F. 91101570405

Imposta di bollo e di registro ex art. 82 D.Lgs. 117/2017


F. 1-



v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- svolgere attività di previsione, prevenzione e soccorso, nell'ambito delle normative di riferimento, in situazioni di emergenza dovute a calamità naturali/artificiali (terremoti, alluvioni, disastri naturali e/o artificiali di ogni genere, compreso il primo soccorso sanitario se effettuato con personale qualificato e con mezzi idonei all'evento);
- collaborare con gli enti e le altre organizzazioni per contribuire allo sviluppo e al potenziamento del volontariato di protezione Civile;
- partecipare alle iniziative di addestramento teorico-pratico dei volontari relativamente alle tecniche di Protezione Civile e di volontariato di ogni genere finalizzata a soddisfare le richieste delle autorità competenti;
- svolgere attività di protezione, conservazione e valorizzazione dell'ambiente, della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse;
- fornire un supporto agli enti pubblici, alle autorità civili, militari e religiose per il mantenimento della sicurezza dei cittadini in occasione di eventi, feste, manifestazioni ecc.
- organizzare iniziative all'interno delle scuole del territorio per promuovere la cultura della legalità e del rispetto delle istituzioni dello Stato e degli Enti pubblici;
- svolgere attività di beneficenza e assistenza a favore di persone che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e di salute;
- compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione degli scopi istituzionali;
- svolgere ogni tipo di volontariato con finalità di solidarietà sociale.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni iniziativa, atto od operazione necessaria o utile alla realizzazione degli scopi istituzionali.

Le attività dell'associazione sono svolte prevalentemente a favore di terzi tramite l'apporto prevalente dei volontari associati. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.

Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

Art. 3 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che ne condividano le finalità e si impegnino a perseguirne lo scopo e a rispettarne lo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

**Nucleo di Volontariato
e Protezione Civile**
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FINANZIERI D'ITALIA
47922 RIMINI - Via A. Grassi 10
C.F.: 91101570405

da imposta di bollo e di registro ex art. 82 D.Lgs. 117/2017

F. 2-



Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro a condizione che almeno il 50% di esse sia costituito da ODV.

Il numero degli aderenti è illimitato.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

L'Organo di Amministrazione comunica all'interessato la deliberazione e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato in forma scritta entro sessanta giorni; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio si perde:

- per decesso in caso di persona fisica, per perdita dei requisiti di legge in caso di persona giuridica;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul libro degli associati.



Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.
- esprimere il proprio voto in assemblea, ciascun associato ha diritto ad un voto.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Revisione legale dei conti;
- l'Organo di Controllo.


**Nucleo di Volontariato
e Protezione Civile**
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FINANZIERI D'ITALIA
47922 RIMINI - Via A. Grassi 10
C.F.: 91101570405

Adempite da imposta di bollo e di registro ex art. 82 D.Lgs. 117/2017

F.4 -



Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 c.c., se previsto, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci ed in regola con il versamento delle quote associative.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi solo per atti che non possano comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale. È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo. Gli associati minorenni acquisiranno al compimento della maggiore età il diritto a essere candidati a una carica elettiva dell'Associazione.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica da inviarsi a ciascun associato almeno 15 giorni prima della data della riunione.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;



- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva eventuali regolamenti;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato dalla legge, dallo Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 8 – L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo di Amministrazione.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- predispone il bilancio;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;



- predispone l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- individua le attività diverse di cui all'ultimo comma dell'art. 2 che precede.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta via mail da inviarsi cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i membri. In caso di riunione urgente la convocazione deve essere inviata almeno 2 giorni prima

Di regola è convocato ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

La riunione dell'Organo di Amministrazione può essere anche tenuta con l'ausilio di strumenti informatici. L'intervento del Consigliere può pertanto avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità del componente che partecipa alla seduta e che esercita il diritto di voto.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.



Art. 10 – L'Organo di Revisione legale dei conti

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dell'art. 31 D.Lgs. 117/2017 e ha funzioni di controllo amministrativo. L'Organo di Revisione legale dei conti resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. L'Organo di Revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 11 - Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo può essere monocratico oppure costituito in composizione collegiale da tre membri.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;


**Nucleo di Volontariato
e Protezione Civile**
**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FINANZIERI D'ITALIA**

47922 RIMINI - Via A. Grassi 10
C.F.: 91101570405

Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art. 82 D.Lgs. 117/2017

F-8-



- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti dall'esercizio di attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 14 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 15 – Assicurazione dei volontari

Nucleo di Volontariato
e Protezione Civile
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FINANZIARIA D'ITALIA
Via A. Grassi 10
C.F.: 91101570405

Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art. 82 D.Lgs. 117/2017

F. 9 -

volgimento
del D.Lgs.

F-10-